



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 aprile 2015
(OR. en)

7109/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0048 (NLE)**

**VISA 86
COLAC 21**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica
----------	--

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea
e il Commonwealth di Dominica**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha spostato la menzione del Commonwealth di Dominica dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio².
- (2) Tale menzione del Commonwealth di Dominica è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Commonwealth di Dominica per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica ("accordo").
- (4) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 12 novembre 2014 e sono stati successivamente portati a termine con successo mediante la sigla del medesimo, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2014.
- (5) Occorre che, a nome dell'Unione, l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

¹ Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTEDECISIONE:

¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

La firma dell'accordo, a nome dell'Unione, tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma¹, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente

¹ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.